

ACCORDO STATO-REGIONI
del 21.12.2011



Formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

Dott. FABRIZIO DE PASQUALE IFOA Modena 16/03/2012

PREVENZIONE: realizzata mediante azioni di tipo

TECNICO:

ORGANIZZATIVO-PROCEDURALI:

FORMATIVE.




FORMAZIONE?

Art. 2. D.Lgs 81/08

(Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) **formazione**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di **competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

b) **informazione**: complesso delle attività dirette a fornire **conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

c) **addestramento**: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Il concetto di **formazione** ha molteplici significati ed è usato in diverse discipline; il significato deriva da *formare* da cui *dare una forma*.

La formazione richiede del tempo tecnico, tempo che necessita per "formare", per assimilare e per comprendere. La formazione infatti non è un insieme di nozioni contenute in un cassetto ma al contrario è il risultato di un piano formativo organico che tende a strutturare, solidificare e rinforzare in maniera completa.

In ambito **pedagogico** è un processo complesso di trasferimento di contenuti e metodi per fare acquisire alle persone livelli **intellettuali**, culturali, emotivi e spirituali sempre maggiori.

Il processo **formativo** studiato dalla pedagogia, in particolare, cerca di ottenere contenuti e metodi di insegnamento propri per l'età evolutiva di riferimento in cui il processo formativo si esplica. Per fare un esempio, si può parlare di qualsiasi argomento ad ogni età, ma il linguaggio, l'approfondimento, la durata e il metodo educativo cambia per ogni fascia di età e per ogni corso formativo che si affronti.

Le **competenze** sono una combinazione di conoscenze, capacità e attitudini che permettono di adattarsi ai costanti cambiamenti della società. Attraverso l'acquisizione di esse gli individui saranno in grado di analizzare, ragionare e comunicare in modo efficiente nel momento in cui propongono e interpretano i problemi nei diversi ambiti.

SAPERE

SAPER FARE

SAPER ESSERE

L'**informazione** è ciò che, per un osservatore o un recettore posto in una situazione in cui si hanno almeno due occorrenze possibili, supera un'incertezza e risolve un'alternativa, cioè sostituisce il noto all'ignoto, il certo all'incerto.

In altre parole, essa riguarda il contesto in cui i dati sono raccolti, la loro **codifica** in forma intelligibile ed in definitiva il **significato** attribuito a tali dati.

L'**Addestramento** si riferisce all'acquisizione di conoscenze, abilità e capacità come risultato di un insegnamento o della pratica ad una certa disciplina. Forma il centro dell'**apprendimento** all'interno della formazione professionale. Oggi si parla di sviluppo professionale.

"Conoscenza" è un termine che può assumere significati diversi a seconda del contesto, ma ha in qualche modo a che fare con i concetti di **significato**, **informazione**, **istruzione**, **comunicazione**, **rappresentazione**, **apprendimento** e stimolo mentale.




TAB. 3.3.15: Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per "problema di sicurezza"

Attività infortunato		
Problema di sicurezza	n.	%
Errore di procedura	524	59,1
Evento accidentale	89	10,0
Formazione/informazione	70	7,9
Uso errato di attrezzatura	59	6,7
Uso improprio di attrezzatura	58	6,5
Stato di salute	10	1,1
Lingua	1	0,1
Altro	53	6,0
Non codificato	23	2,6
Totale	887	100,0

L'attività dell'infortunato" concorre a determinare l'incidente nella metà dei casi per un errore di procedura e nel 10% circa dei casi per un uso errato di attrezzatura, in collegamento ai quali sono state riconosciute con elevata frequenza (circa il 90% di questi casi) delle violazioni di legge per quanto riguarda l'informazione e la formazione dei lavoratori. Con una frequenza piuttosto elevata (13% dei mortali e 22% dei gravi) la ragione per cui l'"attività dell'infortunato" è stata riconosciuta come determinante è stata attribuita all'accidentalità, cioè alla meno esplicita delle interpretazioni.

È interessante notare come negli infortuni in cui è stato riconosciuto un solo determinante questo sia rappresentato dall'attività dell'infortunato con una frequenza maggiore (50,6% nei casi mortali, 49,1% in quelli gravi) rispetto a quella che si osserva nell'insieme di tutti i casi. Si è ricordato, nel commento alle tabelle 3.3.7 e 3.3.8 che il riconoscere un solo determinante non necessariamente significa che davvero l'incidente è stato originato da un solo determinante; ma nei casi in cui è invece così, l'eliminazione dell'unico determinante comporta la prevenzione dell'incidente e quindi dell'infortunio. Questo dato sembra quindi confermare l'importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni, della preparazione professionale dei lavoratori, della loro consapevolezza del rischio, della loro informazione, formazione ed addestramento.

La INFORMAZIONE e la FORMAZIONE nel D.Lgs. 81 / 2008



TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento

INFORMAZIONE ai LAVORATORI - (Art. 36)

Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Art. 2

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)

Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Art. 2

Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 15 c. 1

- n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori
- o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti
- p) informazione e formazione adeguate per i RLS
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori
- r) partecipazione e consultazione dei lavoratori
- s) partecipazione e consultazione dei RLS

Art. 15 c. 2

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

INFORMAZIONE ai LAVORATORI

Art. 36

IL DDL PROVEDE AFFINCHE' CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU:

Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività

Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione

Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

Responsabile SPP, addetti e medico competente

Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali

Pericoli da sostanze e preparati pericolosi

Misure e attività di protezione e prevenzione adottate

FORMAZIONE dei LAVORATORI Art. 37

IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU:

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza **Di base**

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell'azienda **Specificata**

Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto

10

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI Art. 37

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento: deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:

- Preposti
- Addetti all'Antincendio, Evacuazione
- Pronto Soccorso
- Emergenze
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

11

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI Art. 37

LA FORMAZIONE DEVE:

- Essere facilmente comprensibile
- Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua utilizzata
- Essere periodicamente ripetuta:
 - evoluzione dei rischi
 - insorgenza nuovi rischi
- Essere svolta durante orario di lavoro
- Non può comportare oneri economici per i lavoratori

12

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI Art. 37

I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI DEVONO: Art. 18

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento

I PREPOSTI DEVONO: Art. 19

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Frequentare gli appositi corsi di formazione

I LAVORATORI DEVONO: Art. 20

- Frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento

13

ACCORDO STATO - REGIONI
DEL 21.12.2011

**FORMAZIONE
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI**
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

FORMAZIONE dei LAVORATORI

Art. 37 c. 2

"La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di ogni lavoratore sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo"

15.5.2009

tempo scaduto

21.12.2011

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista:

- dai titoli successivi al I° del D.Lgs n. 81/08
- da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari
- per operazioni o attrezzature per cui siano previsti altri percorsi formativi, specifici e mirati

La formazione di cui al presente accordo è distinta da:

Addestramento
Art. 37 c. 5

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro

Richiesta preventiva di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti.
In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Ove non si riceva riscontro **entro quindici giorni** dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla realizzazione della formazione.

REQUISITI DEI DOCENTI

Commissione Consultiva
Permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro

criteri di qualificazione
della figura del **formatore**
per la salute e sicurezza
sul lavoro

Corsi tenuti

internamente o esternamente all'azienda

anche in modalità e-Learning (V. Allegato 1)

da docenti interni o
esterni all'azienda

con

esperienza almeno triennale, di
insegnamento o professionale
in materia di tutela della salute
e sicurezza sul lavoro (anche
RSPP e anche D.d.L.)

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso (anche il datore di lavoro)
- b) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- c) nominativi dei docenti
- d) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- g) contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Lavoratori stranieri

- verifica preliminare della comprensione e conoscenza della lingua
- modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso (presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore)
- potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning per abbattere le barriere linguistiche

Partecipazione ai corsi

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, anche di lingua, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

- lezioni frontali
- esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni
- lavori di gruppo, risoluzione di problemi
- simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche
- attenzione ai processi di valutazione e comunicazione
- metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

UTILIZZO DELL' E-LEARNING

Consentito alle condizioni dell'Allegato I

- la formazione generale per i lavoratori (4 ore)
- la formazione dei dirigenti (tutta)
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue (5 punti su 8)
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo (tutti)
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell'accordo

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 37 comma 4

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

DUE MODULI DISTINTI

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

Riferimento per

componenti impresa familiare
lavoratori autonomi
coltivatori diretti
soci società semplici agricole
artigiani
piccoli commercianti

art. 21 comma 1

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettere a), b)

Durata minima dei corsi

FORMAZIONE GENERALE	4 ore per tutti i settori	4 ore
FORMAZIONE SPECIFICA		+
La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio		
	Rischio BASSO :	4 ore
	Rischio MEDIO :	8 ore
	Rischio ALTO :	12 ore

Durata minima totale →

Rischio BASSO :	8 ore
Rischio MEDIO :	12 ore
Rischio ALTO :	16 ore

*Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella Specifica ma **NON** l'Addestramento*

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettera a)

FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori

Contenuti

- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

Credito formativo: permanente

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO :	4 ore
Rischio MEDIO :	8 ore
Rischio ALTO :	12 ore

V. Allegato 2

Contenuti

Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Rischi infortuni	Cadute dall'alto
Rischi da esplosione	Rischi chimici
Rischi cancerogeni	Rischi biologici
Rischi fisici	Radiazioni
.....

Credito formativo: in casi specifici definiti

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO :	4 ore
Rischio MEDIO :	8 ore
Rischio ALTO :	12 ore

Rischi da trattare → Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo → Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

- Formazione periodicamente ripetuta
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio
- E-learning: consentita per la Formazione Generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1)
- Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
- Attestati: contenenti informazioni definite
- La formazione prevista nei Titoli successivi al Titolo 1 è a parte
- non previsto obbligo di verifica dell'apprendimento

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi

➔ Corsi per RISCHIO BASSO

(es.: *amministrativi, progettisti, ...*)

Per il comparto delle costruzioni, la formazione del progetto "16ore-MICS" (Formedi), è riconosciuta come Formazione Generale del presente accordo. Per la Formazione Specifica, i soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali per garantire la corrispondenza tra i contenuti di tale progetto e quelli del presente Accordo.

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE = Lavoratori dell'azienda

Durata minima	8 ore
	12 ore
	16 ore

+

FORMAZIONE PARTICOLARE in relazione ai compiti esercitati

➔ Durata minima: 8 ore

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti
- Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare salvo modifiche delle sue funzioni
- E-learning: parzialmente consentita per Formazione Particolare e per corsi di aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

Art. 37 comma 7 – art. 19

Contenuti

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

FORMAZIONE DI LAVORATORI E PREPOSTI

Diverse modalità di effettuazione



FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 37 comma 7 – art. 18

Può essere programmata anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

FORMAZIONE SPECIFICA
in relazione ai compiti esercitati

Durata minima: 16 ore

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico
MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4 – RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti
- Credito formativo: permanente
- FAD: consentita per tutto il corso e anche per l'aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ATTESTATI

➤ Rilasciati dagli organizzatori dei corsi

➤ Frequenza: al 90% delle ore previste

Contenuti minimi

Soggetto organizzatore del corso

Normativa di riferimento

Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Tipologia del corso seguito




Settore di riferimento

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

CREDITI FORMATIVI



CREDITI FORMATIVI

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto

Es.: Rischio Alto
Da Metalmeccanica (ateco DK) a Legno (ateco DN)
Integrare: rischio polveri di legno, macchine per legno, ecc.

I crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti

Art. 37 comma 4 e 6

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Durata minima di 6 ore

Lavoratori *per tutti e tre i livelli di rischio*
Preposti
Dirigenti

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

AGGIORNAMENTO

NOTA

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa:

- al trasferimento o cambiamento di mansioni
- all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI

In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo

Dirigenti e preposti

Corsi di formazione
di questo Accordo

Conclusi entro
(11.7.2013)
26.7.2013



RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

b) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.



AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino



ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione

Art. 34 c. 2 e 3 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi

I corsi possono avere durata superiore e avere ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure:

➤ di prevenzione incendi e lotta antincendio

➤ di primo soccorso

➤ di gestione dell'emergenza

SOGGETTI FORMATORI

a) le Regioni e le P.A., anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; altri soggetti autorizzati, operanti nel settore della formazione professionale accreditati secondo il modello di accreditamento definito in ogni Regione e P.A.

Detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

SOGGETTI FORMATORI

- b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici;
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

REQUISITI DEI DOCENTI

esperienza triennale



docenza
insegnamento
professionale

in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento

E' in dirittura d'arrivo l'elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- b) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

- lezioni frontali
- esercitazioni teoriche e pratiche
- lavori di gruppo, risoluzione di problemi
- simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche
- attenzione ai processi di valutazione e comunicazione
- metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

n. ORE
Min. 16
Max. 48

Durata dei corsi

Rischio BASSO : **16 ore**
Rischio MEDIO : **32 ore**
Rischio ALTO : **48 ore**

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

Art. 34 c. 2, 3

Contenuti dei corsi

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico
MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- Verifica di apprendimento: prevede colloquio o test obbligatori
- Attestati: contenenti informazioni definite
- Vengono riconosciuti crediti formativi
- E-learning: consentita per i Moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 – 10 - 14 ore per i tre livelli di rischio

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- sistema di qualificazione delle imprese

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
- modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- Frequenza per almeno il 90% delle ore previste
- Prova finale di verifica, con colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico-professionali.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato
- Il responsabile del progetto formativo definisce le modalità di recupero

ATTESTATI

- Rilasciati dagli organizzatori dei corsi
- Validi sull'intero territorio nazionale

Contenuti minimi

Denominazione soggetto formatore

Normativa di riferimento

Dati anagrafici del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

AGGIORNAMENTO

Periodicità
quinquennale

Durata

Rischio BASSO : 6 ore
Rischio MEDIO : 10 ore
Rischio ALTO : 14 ore

Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- sistemi di gestione e processi organizzativi
- fonti di rischio compreso quello ergonomico
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

AGGIORNAMENTO

Va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento

Hanno l'obbligo dell'aggiornamento anche

- coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (*autonomati RSPP entro il 31.12.1996*) termine dell'aggiornamento entro 26.2.2014

CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione

- coloro che abbiano già frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- chi è in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione e abbia frequentato i relativi corsi, a parità di corrispondenza del settore ATECO

OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo




entro 90 giorni

dalla data di inizio della propria attività

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.



ALLEGATI

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale

Pre-requisiti

La e-learning può essere una soluzione alternativa alla formazione d'aula quando siano presenti i seguenti pre-requisiti relativi ai discenti:

- possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- familiarità con l'uso del personal computer
- buona conoscenza della lingua usata nello strumento

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Sono specificate le condizioni richieste relative a:

- a) Sede e strumentazione
- b) Programma e materiale didattico formalizzato
- c) Tutor
- d) Valutazione
- e) Durata
- f) Materiali e tracciabilità del percorso

consentita per:

- La Formazione Generale per lavoratori
- Modulo 1 e 2 della formazione dei DDL=RSPP
- Parte della Formazione Particolare dei Preposti
- Formazione dei Dirigenti
- Corsi di aggiornamento per tutti
- Progetti formativi sperimentali delle Regioni e Province Auton.

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,

PIANO DELLA PREVENZIONE
2010 – 2012
della Regione Emilia-Romagna

LAVORO E SALUTE

PROGETTO

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Formazione per la salute e sicurezza sul lavoro

Obiettivo specifico

Miglioramento dell'estensione e della qualità della formazione per tutti i soggetti operanti nei luoghi di lavoro

Tre ambiti di attività

Assistenza
Informazione-Formazione
Vigilanza

Risultati attesi

- Miglioramento adeguatezza della formazione di tutti i soggetti della prevenzione:
RSPP (interno, esterno e DDL autonominato), ASPP, RLS, Addetti emergenze, Dirigenti, Preposti, Lavoratori
- Promozione di percorsi formativi di qualità

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Formazione per la salute e sicurezza sul lavoro

Azioni principali: VIGILANZA


- Gruppo di lavoro regionale:
Check-List per la vigilanza sulla formazione in tutti i settori
Check-List specifica per il comparto edile
- Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo formativo in tutte le aziende oggetto del piano mirato: RSPP (interno, esterno, DDL autonominato), ASPP, RLS, Addetti emergenze, Dirigenti, Preposti, Lavoratori
- Verifica approfondita della qualità della formazione nel 5 % delle Unità Locali controllate annualmente

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Tabella riassuntiva dell'attività di vigilanza 2011

Ambito territoriale	Aziende Controllate	Verbali rilasciati
Regione Emilia Romagna	721	204 (28%)
Provincia MODENA	163	48 (29%)

Il triangolo della Prevenzione



L'impianto formativo illustrato nell'accordo Stato-Regioni è impostato in modo di risolvere le cause degli infortuni dovuti a pericoli di natura tecnica che rientrano nella classifica delle condizioni pericolose inserite nel rapporto uomo-macchina, uomo-ambiente, uomo-sostanze pericolose (fisiche, chimiche) durante l'esercizio dell'attività lavorativa (queste condizioni pericolose sono la causa del 35-40% degli infortuni).

Formazione SPECIFICA

La formazione specifica deve essere erogata, secondo l'art. 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 tenendo conto dei rischi *referiti alle mansioni* e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Formazione SPECIFICA

- I contenuti e la durata dell'azione formativa sugli specifici rischi sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
- Il reale processo formativo dovrebbe portare i lavoratori, proprio attraverso la constatazione dei pericoli, *alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi* ed è per questo motivo che è necessario coinvolgerli, fin dall'inizio della prestazione lavorativa, a valutare i *rischi residui* connessi all'esercizio della loro mansione.

Rischi residui

- Rischi che nonostante l'applicazione dei provvedimenti, organizzativi e procedurali (previsti dalle norme di sicurezza e di buona prassi) rimangono presenti per il lavoratore durante l'esercizio della sua mansione. Sono termini quasi sconosciuti nei vari metodi e criteri consigliati per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
- Quando si tratta di valutare il rischio nella combinazione
- $R = P \times M$
- non solo si deve considerare la probabilità *P* come quella relativa alla possibilità di contatto o esposizione (vedi art. 2 lettera s" del D.Lgs. 81/08) ma la stessa deve essere relazionata alla effettiva situazione di *rischio residuo*.

Rischi residui

- Si evidenzia quindi la poca rilevanza scientifica dell'applicazione dei metodi matriciali, ampiamente utilizzati da molti esperti per definire il valore del rischio.
- Da non dimenticare che, in particolare per i provvedimenti di natura tecnica, è possibile esprimere la loro efficacia in termini percentuali di conseguenza anche il rischio residuo può essere indicato alla stessa maniera.

- E' forse più opportuno affrontare un percorso formativo partendo proprio dall'analisi del posto e luogo di lavoro ove opera il lavoratore tenendo presente l'esercizio della sua mansione.
- Al lavoratore verrà chiesto, durante l'esercizio della mansione, quali a suo giudizio possono essere le situazioni di pericolo su cui può andare a contatto o in esposizione e se esistono provvedimenti che impediscono tali possibilità. In questo momento può essere ragguagliato anche su eventuali pericoli da lui non individuati in quanto presenti solo in alcune varianti della sua mansione abituale.
- Interessante poi è conoscere il suo parere in merito all'efficacia del provvedimento applicato per contenere il pericolo in particolare per determinarne l'eventuale *rischio residuo* sul cui poi è opportuno farsi indicare quale potrebbe essere la natura del provvedimento, aggiuntivo o nuovo, per ridurlo o addirittura eliminarlo.

- Altro elemento importante è che il sistema di analisi e la corrispondente azione formativa non può, nella formazione specifica essere erogata dal solo cosiddetto "formatore".
- Ne consegue che la presenza del preposto come coadiutore-formatore durante la valutazione dei rischi, è fondamentale per determinare la correttezza dell'esercizio della mansione secondo le procedure di lavoro la cui non osservanza può causare incidenti e infortuni.
- Solo in questo modo si potrà procedere all'eventuale necessità di completare l'informazione e l'addestramento del lavoratore in materia di sicurezza.

- Entrando poi nella trattazione dei rischi specifici e dei provvedimenti ci si riferirà solo su quanto evidenziato dal datore di lavoro attraverso il documento di valutazione dei rischi, fatto dai suoi collaboratori e/o consulenti, documento che spesso è stato realizzato senza alcuna partecipazione diretta di ciascun lavoratore nel proprio posto e luogo di lavoro e quindi mancante dell'analisi o quanto meno di una verifica della reale mansione svolta dallo stesso.

Questionario per lavoratori esposti a silice nelle fonderie:

MANSIONE:

ANZIANITA' LAVORATIVA COMPLESSIVA:

ANZIANITA' LAVORATIVA PER LA MANSIONE SVOLTA:

Ti risulta che in fonderia si utilizzino sostanze pericolose?

1a) Se sì, quali:

1b) Tu quali usi:

Durante le lavorazioni si sviluppano in aria delle polveri?

2a) Se sì, durante quali fasi di lavoro si sviluppano maggiormente?

2b) Sono polveri finissime (es. invisibili), fini (es. come il talco) o grossolane? (es. come lo zucchero?)

La ditta ha informato i lavoratori dei rischi chimici presenti nelle vostre lavorazioni?

3b) Se sì, in che modo? (es. a voce, con volantini o con corsi?)

Avete mai sentito parlare di silice cristallina?

4a) Voi la utilizzate?

4b) Se sì, dove?

4c) E' tossica?

4d) Che danni può provocare?

Quali tipi di visite mediche o accertamenti effettuate in azienda?

Le vostre divise di lavoro vengono lavate dalla ditta?

Sapete indicare quali interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro ha recentemente (negli ultimi 5 anni) attuato la vostra azienda?

Questionario per lavoratori esposti a silice nelle fonderie:

MANSIONE:

ANZIANITA' LAVORATIVA COMPLESSIVA:

ANZIANITA' LAVORATIVA PER LA MANSIONE SVOLTA:

Ti risulta che in fonderia si utilizzino sostanze pericolose?

1a) Se si, quali:

1b) Tu quali usi:

Durante le lavorazioni si sviluppano in aria delle polveri?

2a) Se si, durante quali fasi di lavoro si sviluppano maggiormente?

2b) Sono polveri finissime (es. invisibili), fini (es. come il talco) o grossolane? (es. come lo zucchero?)

La ditta ha informato i lavoratori dei rischi chimici presenti nelle vostre lavorazioni?

3b) Se si, in che modo? (es. a voce, con volantini o con corsi?)

Avete mai sentito parlare di silice cristallina?

4a) Voi la utilizzate?

4b) Se si, dove?

4c) E' tossica?

4d) Che danni può provocare?

Quali tipi di visite mediche o accertamenti effettuate in azienda?

Le vostre divise di lavoro vengono lavate dalla ditta?

Sapete indicare quali interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro ha recentemente (negli ultimi 5 anni) attuato la vostra azienda?

7c) – Risultati e relativa valutazione dei questionari posti ai lavoratori.

Abbiamo accorpato le 18 domande complessive in 7 "domande chiave", qui di seguito riportate graficamente in Tabelle.

1) Ti risulta che in fonderia si utilizzino sostanze pericolose? Tu quali usi?

	ditta				
1) Ti risulta che in fonderia si utilizzino sostanze pericolose?	FONDERIA 1	FONDERIA 2	FONDERIA 3	Somme	%
no	8	1	10	19	17,8%
nr			4	4	3,7%
si	1	9	74	84	78,5%
Somme	9	10	88	107	100,0%

Dalla tabella possiamo subito renderci conto che 84 lavoratori, pari al 78,5% si dice informato dell'utilizzo in ambiente lavorativo di sostanze pericolose. 23 di questi, pari al 21,5% hanno dichiarato di non essere a conoscenza del tipo di sostanza nello specifico.

Dalle risposte acquisite risulta inoltre che solo 20 lavoratori affermano di utilizzare Silice.

2) Durante le lavorazioni si sviluppano in aria delle polveri?

Sono polveri finissime (es. invisibili), fini (es. come il talco) o grossolane (es. come lo zucchero)?

101 lavoratori, pari al 94,4% del totale, afferma di avere la consapevolezza di lavorare in un ambiente nel quale si sviluppano delle polveri.

Il dato più significativo è però relativo alla conoscenza di tali polveri:

circa un terzo dei lavoratori, il 29,9%, ha dichiarato che trattasi di polveri finissime, invisibili, ma altrettanto significativo è che un'altro terzo del totale, pari al 36,6% dei lavoratori, dichiara che le polveri sviluppate e prodotte hanno tutte le caratteristiche dimensionali poste nel quesito.

Questo è sicuramente un dato importante che rileva quanto il lavoratore non sia ben informato e consapevole sulla sostanza in questione.

3) La ditta ha informato i lavoratori dei rischi chimici presenti nelle vostre lavorazioni?

Se sì, in che modo?

	ditta				
3) La ditta ha informato i lavoratori dei rischi chimici presenti nelle vostre lavorazioni?	Fonderia 1	Fonderia 2	Fonderia 3	Somme	%
in parte			5	5	4,7%
no	6	7	48	61	57,0%
nr	3	1	8	12	11,2%
si		2	27	29	27,1%
Somme	9	10	88	107	100,0%

Dai dati ottenuti dal questionario risulta evidente che l'efficacia dell'informazione non è stata adeguata poiché 61 lavoratori su 107, pari al 57% hanno risposto di non essere stati informati, solo 29, pari al 27% del totale hanno risposto in modo affermativa. Il 65% del totale non risponde o non ricorda i metodi di informazione.

Tra le risposte affermative, si evidenzia una prevalenza di informazione tramite i volantini, 13,1%; solo 6 lavoratori, pari al 5,6% afferma di aver ricevuto un'informazione attraverso corsi specifici.

4) Avete mai sentito parlare di Silice Cristallina? La utilizzate e dove? secondo te fa male alla salute? Che danni puo' provocare?

	ditta				
4) avete mai sentito parlare di silice cristallina?	Fonderia 1	Fonderia 2	Fonderia 3	Somme	%
no	4	5	62	71	66,4%
nr	2	1		3	2,8%
si	3	4	26	33	30,8%
Somme	9	10	88	107	100,0%

La domanda n.4 posta ai lavoratori, relativa alla conoscenza, utilizzo e danno potenziale della Silice Cristallina rappresenta sicuramente il punto più importante e rappresentativo del questionario.

Dai risultati emerge che 71 lavoratori, ovvero il 66,4% del totale, **non ha mai sentito parlare di Silice Cristallina**.

Da tale dato si puo' interpretare la scarsa conoscenza del rischio e del pericolo derivante da tale sostanza. Solo 33 lavoratori hanno sentito parlare o sono a conoscenza dell'esistenza della Silice Cristallina.

6) Sapete indicare quali interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro ha recentemente (ultimi 5 anni) attuato la vostra azienda?

82 lavoratori, pari al 76,6%, non ha rilevato o non risponde in merito ad un impegno della azienda relativo a un miglioramento delle condizione di lavoro finalizzate a garantire una maggior sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Si ipotizza un'inadeguato impegno del Datore di lavoro o una insufficiente capacità di informare il dipendente sulle azioni intraprese.

Da sottolineare che non ci si riferisce a miglioramento a breve termine, bensì relativi agli ultimi 5 anni di lavoro.

Con questo bisogna comunque non sottovalutare la possibilità che tra i lavoratori intervistati vi siano dipendenti assunti da poco tempo, quindi per quanto riguarda questa sezione sarebbe ideale ripetere il quesito a intervalli di tempo prestabiliti.

Grazie per l'attenzione!

Fabrizio De Pasquale